

Operazioni accessorie a cessioni o prestazioni soggette ad aliquote diverse

le modalità di ripartizione delle spese accessorie sono previste niente di meno che dall'art. 12 del DPR 633/72 (quello dell'IVA per intenderci).

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni)

Articolo 12

Cessioni e prestazioni accessorie

1. Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, **non sono soggetti autonomamente all'imposta** nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
2. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

Altre indicazioni si possono trovare ai seguenti link:

<http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/cessioni-e-prestazioni-accessorie-1>

<http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/cessioni-e-prestazioni-accessorie-2>

in particolare il secondo articolo verso la fine riporta testualmente:

Operazioni accessorie a cessioni o prestazioni soggette ad aliquote diverse

Può accadere che le operazioni principali, a fronte di una unica prestazione accessoria, siano sottoposte ad aliquote differenti.

In tal senso, la circolare 32 del 27/4/73 precisa "*che se la cessione o prestazione è accessoria a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti a diverse aliquote, ivi compresa l'ipotesi di operazione parzialmente imponibile, il relativo corrispettivo è ripartito in proporzione alle diverse basi imponibili*".

Lo stesso concetto è stato ripreso anche dalla risoluzione 331171 del 12/4/80, che ha precisato ulteriormente "*che essendo l'importo della operazione accessoria riferibile a più cessioni di beni soggette ad aliquote diverse, l'importo medesimo dovrà necessariamente essere scomposto ed attribuito in proporzione ai prezzi di ciascuna operazione principale, assumendone il relativo trattamento di aliquota*".

A cura di: